



Bruxelles, 27 agosto 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 18 gennaio 2019 e il documento
"Domande e risposte" datato 11 aprile
2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA CIVILE E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Indice

INTRODUZIONE	2
1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE	3
1.1. Procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione.....	3
1.2. Procedimenti giudiziari avviati dopo la fine del periodo di transizione.....	4
2. LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI.....	5
2.1. Obbligazioni contrattuali	5
2.1.1. Norme sulla legge applicabile nel Regno Unito	5
2.1.2. Norme sulla legge applicabile nell'Unione.....	5
2.2. Obbligazioni extracontrattuali	6
2.2.1. Norme sulla legge applicabile nel Regno Unito	6
2.2.2. Norme sulla legge applicabile nell'Unione.....	6
3. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE	6
3.1. Procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione.....	6
3.2. Procedimenti giudiziari avviati dopo la fine del periodo di transizione.....	8
3.3. Aspetti relativi agli accordi di scelta del foro.....	9
4. PROCEDIMENTI EUROPEI SPECIFICI.....	9
5. PROCEDURE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA STATI MEMBRI.....	10

6.	INSOLVENZA.....	11
6.1.	Procedura principale aperta prima della fine del periodo di transizione	11
6.2.	Procedura principale aperta dopo la fine del periodo di transizione	12
7.	ALTRI ASPETTI	12
7.1.	Documenti pubblici	12
7.2.	Patrocinio a spese dello Stato	13
7.3.	Mediazione	13
7.4.	Portale europeo della giustizia.....	13

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo, se concluso, entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi di valutare la scelta, passata e futura, della competenza giurisdizionale del Regno Unito per i contratti.

I portatori di interessi che intendono concludere contratti con persone fisiche e giuridiche nel Regno Unito, che intendono avviare un procedimento in materia civile o commerciale in relazione al Regno Unito o che intendono far eseguire decisioni giudiziarie pronunciate su dette materie dovrebbero chiedere una consulenza legale.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- specifiche questioni in materia di protezione dei consumatori diverse da quelle relative alla legge applicabile⁵;
- il diritto societario dell'Unione.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Dopo la fine del periodo di transizione si applicheranno le seguenti norme nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato.

1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale privato dell'Unione fissa norme uniformi sulla competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale, anche in materia di insolvenza e di diritto di famiglia. Fatte salve varie eccezioni, dette norme uniformi si applicano quando il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro dell'UE⁷.

1.1. Procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione

A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati⁸ prima della fine del periodo di transizione

⁵ Cfr. il punto 2 del presente avviso relativo alla legge applicabile.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁷ Per ragioni di semplicità si utilizza l'espressione "Stati membri dell'UE", anche se i trattati prevedono disposizioni specifiche per la (non) partecipazione dell'Irlanda e della Danimarca a questa parte dell'*acquis* dell'Unione. Per quanto riguarda la Danimarca, cfr. l'articolo 69, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di recesso.

⁸ Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, la nozione di "procedimenti avviati" corrisponde a quella di "azioni proposte" di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

continuano ad applicarsi le norme unionali sulla competenza giurisdizionale internazionale⁹.

L'articolo 67, paragrafo 1, dell'accordo di recesso copre tutti gli atti unionali che fissano norme sui conflitti di competenza giurisdizionale, ossia il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale^{10,11} e le "*leges speciales*" che fissano norme specifiche in materia di competenza giurisdizionale¹².

L'articolo 67, paragrafo 1, dell'accordo di recesso specifica che le norme unionali sulla competenza giurisdizionale si applicano anche ai "procedimenti o alle cause connesse", anche se avviati dopo la fine del periodo di transizione¹³. Ciò riguarda i procedimenti aventi la stessa *causa petendi* e tra le stesse parti avviati dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro e del Regno Unito ("*lis pendens*") prima e dopo la fine del periodo di transizione rispettivamente (o viceversa). Lo scopo è quello di garantire che in tali casi le norme unionali sui conflitti di competenza giurisdizionale continuino ad applicarsi anche quando il giudice è stato adito in uno Stato membro dell'UE o nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

1.2. Procedimenti giudiziari avviati dopo la fine del periodo di transizione

Per i procedimenti avviati dopo la fine del periodo di transizione, gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE decideranno in merito alla loro competenza giurisdizionale internazionale:

- nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti unionali in materia civile e commerciale, sulla base di tali atti, anche in relazione al diritto di famiglia. Se previsto dall'atto in questione¹⁴, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro può applicare le proprie norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale;
- nelle materie che non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti unionali, la competenza giurisdizionale internazionale sarà disciplinata

⁹ La formulazione "situazioni che coinvolgano il Regno Unito" riflette il fatto che l'accordo di recesso è basato sull'applicazione reciproca ed esclusivamente nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Ciò si riferisce, ad esempio, ai procedimenti in cui, a seconda dell'atto, il convenuto abbia il domicilio o la residenza abituale nel Regno Unito o il debitore abbia il centro degli interessi principali nel Regno Unito.

¹⁰ GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

¹¹ Articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso.

¹² Articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), dell'accordo di recesso.

¹³ A norma degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (CE) n. 1215/2012, dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio.

¹⁴ Ad esempio, articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

dalle norme nazionali dello Stato membro in cui l'organo giurisdizionale è adito. In alcuni casi le convenzioni internazionali, in particolare le convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, sostituiranno il diritto dell'Unione nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, purché sia l'Unione/gli Stati membri dell'UE sia il Regno Unito siano parti contraenti della convenzione (di seguito "pertinenti convenzioni internazionali")¹⁵.

Per quanto riguarda i procedimenti o le cause avviati dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro dopo la fine del periodo di transizione e connessi a procedimenti pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, negli Stati membri si applicheranno gli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

2. LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

Il diritto internazionale privato dell'Unione stabilisce norme uniformi negli Stati membri dell'UE per i conflitti di leggi in materia di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

2.1. Obbligazioni contrattuali

2.1.1. Norme sulla legge applicabile nel Regno Unito

A norma dell'articolo 66, lettera a), dell'accordo di recesso, il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)¹⁶ si applica nel Regno Unito ai contratti conclusi¹⁷ prima della fine del periodo di transizione.

2.1.2. Norme sulla legge applicabile nell'Unione

L'articolo 66, lettera a), dell'accordo di recesso non contempla le norme applicabili nell'Unione. Nell'Unione si applica il regolamento (CE) n. 593/2008, che prevede l'applicazione universale¹⁸.

Esempio: l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 garantisce che, a prescindere dalla legge scelta dalle parti o dalla legge applicabile in mancanza di scelta, i consumatori godano della tutela

¹⁵ Di norma tali convenzioni sono recepite nell'ordinamento interno degli Stati che sono parti contraenti della convenzione.

¹⁶ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

¹⁷ Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, per la nozione di "contratto concluso", cfr. l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 593/2008.

¹⁸ Articolo 2 del regolamento (CE) n. 593/2008. Per "applicazione universale" si intende che il regolamento è applicato anche quando comporta l'applicazione della legge di un paese terzo.

obbligatoria della legge dello Stato membro dell'UE in cui hanno la residenza abituale, se i professionisti di paesi terzi si rivolgono a loro in detto paese, indipendentemente dal fatto che i professionisti siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo.

2.2. Obbligazioni extracontrattuali

2.2.1. Norme sulla legge applicabile nel Regno Unito

A norma dell'articolo 66, lettera b), dell'accordo di recesso, il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)¹⁹ si applica nel Regno Unito in relazione a fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima²⁰ della fine del periodo di transizione.

2.2.2. Norme sulla legge applicabile nell'Unione

L'articolo 66, lettera b), dell'accordo di recesso non contempla le norme applicabili nell'Unione. Nell'Unione si applica il regolamento (CE) n. 864/2007, che prevede l'applicazione universale²¹.

3. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Il diritto internazionale privato dell'Unione fissa le norme per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie emesse in altri Stati membri.

3.1. Procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, si applicano gli atti seguenti:

- il **regolamento (UE) n. 1215/2012** si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse²² prima della fine del periodo di transizione;

¹⁹ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

²⁰ Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, la nozione di "fatti che danno origine a un danno" corrisponde a quella di "fatti che danno origine a danni" di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 864/2007.

²¹ Articolo 3 del regolamento (CE) n. 864/2007.

²² Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, la nozione di "azioni proposte" corrisponde a quella di "procedimenti promossi" di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE)

- il **regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis)**²³ si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi²⁴ prima della fine del periodo di transizione;

Esempio: la decisione giudiziaria di divorzio pronunciata nel Regno Unito, per la quale il procedimento è stato avviato prima della fine del periodo di transizione, sarà riconosciuta nell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003 anche se emessa dopo tale data.

- il **regolamento (CE) n. 4/2009 (regolamento sulle obbligazioni alimentari)**²⁵ si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti²⁶ prima della fine del periodo di transizione;
- il **regolamento (CE) n. 805/2004 (titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati)**²⁷ si applica alle decisioni giudiziarie rese in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione, purché la certificazione come titolo esecutivo europeo sia stata richiesta prima della fine del periodo di transizione.

L'articolo 67, paragrafo 2, lettere da a) a c), dell'accordo di recesso fa riferimento ai "procedimenti avviati" in relazione alle decisioni di cui si

n. 1215/2012; per le nozioni di "atti pubblici formalmente redatti o registrati" e "transazioni giudiziarie approvate o concluse", cfr. lo stesso articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

²³ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

²⁴ Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, la nozione di "procedimenti giudiziari avviati" corrisponde a quella di "azioni proposte" di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003; per le nozioni di "atti pubblici formati" e "accordi conclusi", cfr. lo stesso articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003.

²⁵ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

²⁶ Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, la nozione di "procedimenti giudiziari avviati" corrisponde a quella di "procedimenti avviati" di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009; per le nozioni di "atti pubblici redatti" e "transazioni giudiziarie approvate o concluse", cfr. lo stesso articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009.

²⁷ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

richiede l'esecuzione. Pertanto, tale disposizione copre anche le situazioni in cui:

- il procedimento giudiziario è stato avviato nel Regno Unito o in uno Stato membro dell'UE, ma la decisione sarà emessa solo dopo la fine del periodo di transizione;
- la decisione è stata emessa dall'autorità giurisdizionale nel Regno Unito o in uno Stato membro dell'UE prima della fine del periodo di transizione, ma non sarà eseguita rispettivamente in uno Stato membro dell'UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;
- la decisione dell'organo giurisdizionale del Regno Unito o di uno Stato membro dell'UE è stata riconosciuta con procedura di exequatur (dichiarata esecutiva) rispettivamente in uno Stato membro dell'UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, senza però esservi eseguita prima di detta data.

In alcuni casi, i creditori aventi titolo esecutivo possono chiedere l'esecuzione di una decisione giudiziaria anteriore al 10 gennaio 2015, data a decorrere dalla quale è stata data applicazione al regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) o addirittura dalla convenzione di Bruxelles del 1968. Ogni atto successivo contiene una disposizione che stabilisce l'ambito di applicazione temporale²⁸. Nel riferimento agli atti giuridici di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo di recesso è incluso il riferimento agli atti precedenti in essi contenuto.

3.2. Procedimenti giudiziari avviati dopo la fine del periodo di transizione

Le norme unionali in materia di esecuzione non si applicheranno alle decisioni giudiziarie per le quali il procedimento originario è avviato dopo la fine del periodo di transizione.

In alcuni casi si applicheranno le pertinenti convenzioni internazionali (cfr. supra).

Esempio 1:

per quanto riguarda **i procedimenti di divorzio** avviati in uno Stato membro dell'UE dopo la fine del periodo di transizione, la materia è disciplinata a livello internazionale dalla convenzione dell'Aia del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali²⁹. Il Regno Unito ne è parte contraente, al pari attualmente di soli 12 Stati membri dell'UE³⁰.

²⁸ Ad esempio, l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 fa riferimento all'applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001; l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 44/2001 fa riferimento alla convenzione di Bruxelles.

²⁹ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=80>.

³⁰ Cfr. la tabella <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=80>.

Esempio 2:

per quanto riguarda **i procedimenti relativi alle prestazioni alimentari nei confronti dei figli** avviati in uno Stato membro dell'UE dopo la fine del periodo di transizione, la materia è disciplinata a livello internazionale dalla convenzione dell'Aia del 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia³¹. Il Regno Unito ha espresso l'intenzione di firmare e ratificare la convenzione. La convenzione si applicherà tra l'UE e il Regno Unito per le richieste e le domande presentate dopo che il Regno Unito sarà diventato parte contraente a pieno titolo della convenzione³².

In assenza di convenzioni internazionali il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie del Regno Unito saranno disciplinati dalle norme nazionali dello Stato membro in cui sono richiesti.

3.3. Aspetti relativi agli accordi di scelta del foro

Le sezioni 3.1. e 3.2. del presente avviso si applicano anche al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse da un organo giurisdizionale nel Regno Unito designato nell'accordo di scelta del foro. Ciò significa che ai procedimenti avviati sulla base di un accordo di scelta del foro dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più le norme unionali in materia di riconoscimento ed esecuzione negli Stati membri dell'UE.

Il Regno Unito ha espresso l'intenzione di aderire a titolo individuale alla convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro³³ dopo la fine del periodo di transizione. La convenzione si applicherà tra l'Unione e il Regno Unito esclusivamente agli accordi di scelta del foro conclusi dopo l'entrata in vigore della convenzione nel Regno Unito in quanto parte a titolo individuale della convenzione³⁴.

4. PROCEDIMENTI EUROPEI SPECIFICI

Il diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile prevede diversi procedimenti specifici, quali il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento³⁵ e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità³⁶.

³¹ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131>.

³² Articolo 56, paragrafo 1, della convenzione.

³³ La convenzione è stata firmata e approvata solo dall'Unione, per cui il Regno Unito vi era vincolato in forza della sua appartenenza all'UE.

³⁴ Articolo 16, paragrafo 1, della convenzione.

³⁵ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

L'articolo 67, paragrafo 3, dell'accordo di recesso stabilisce quando è avviato ciascuno dei pertinenti procedimenti europei, tenendo conto delle fasi di ciascuno di essi³⁷. Ad esempio:

- a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo di recesso, il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento si applica alle ingiunzioni di pagamento europee richieste prima della fine del periodo di transizione;
- a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo di recesso, il regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica alle controversie di modesta entità per le quali sia stata presentata domanda prima della fine del periodo di transizione.

5. PROCEDURE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA STATI MEMBRI

Il diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale prevede procedure volte ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

A norma dell'articolo 68 dell'accordo di recesso, prima della fine del periodo di transizione:

- il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti³⁸ si applica agli atti giudiziari ed extragiudiziali ricevuti³⁹ per la notificazione o la comunicazione prima della fine del periodo di transizione.

Ciò significa che il regolamento (CE) n. 1393/2007 non si applicherà più alla notificazione o comunicazione di atti avviata dopo la fine del periodo di transizione in relazione al riconoscimento e all'esecuzione in corso di una decisione giudiziaria ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012;

³⁶ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

³⁷ Per quanto riguarda le procedure di insolvenza, cfr. sezione 6 del presente avviso.

³⁸ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

³⁹ Ricevuti dall'organo ricevente, dall'autorità centrale dello Stato nel quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione o da agenti diplomatici o consolari, servizi postali o ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato richiesto.

- il regolamento (CE) n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove⁴⁰ si applica alle richieste ricevute⁴¹ prima della fine del periodo di transizione;
- la decisione 2001/470/CE del Consiglio che istituisce la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale⁴² si applica alle richieste di cooperazione giudiziaria pervenute dal punto di contatto richiedente prima della fine del periodo di transizione.

Dopo la fine del periodo di transizione gli Stati membri dell'UE non possono più avviare nuove procedure di cooperazione giudiziaria con il Regno Unito sulla base del diritto dell'UE. Tali procedure dovranno invece essere avviate conformemente al diritto nazionale in materia di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi. In alcuni casi si applicheranno le pertinenti convenzioni internazionali (cfr. supra), a condizione che sia l'Unione/gli Stati membri dell'UE che il Regno Unito siano parti contraenti della convenzione⁴³.

6. INSOLVENZA

6.1. Procedura principale aperta prima della fine del periodo di transizione

A norma dell'articolo 67, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo di recesso, il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza⁴⁴ si applica alle procedure di insolvenza e alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che la procedura principale sia stata aperta⁴⁵ prima della fine del periodo di transizione⁴⁶. Se prima della fine del periodo di transizione sono state aperte una procedura principale nel Regno Unito e una o più procedure secondarie in uno o più Stati membri dell'UE, a norma del regolamento (UE) 2015/848 conservano la competenza

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

⁴¹ Ricevute dall'autorità giudiziaria richiesta, dall'organo centrale dello Stato nel quale è richiesta l'assunzione di prove o dall'organo centrale o dall'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.

⁴² Cfr. l'articolo 8 della decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

⁴³ Ad esempio, in materia di sottrazione internazionale di minori, la domanda dell'autorità centrale richiedente può essere esaminata dall'autorità centrale richiesta a norma della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

⁴⁴ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

⁴⁵ Ove appropriato, nella parte terza, titolo VI, dell'accordo di recesso ("Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale") si utilizza per quanto possibile la terminologia degli atti unionali in materia civile e giudiziaria. Ad esempio, per la nozione di "procedure aperte", cfr. l'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/848.

⁴⁶ La finalità è mantenere unite in un unico pacchetto la procedura principale, le procedure secondarie e le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

giurisdizionale internazionale i giudici di detto o di detti Stati membri. Il regolamento si applica anche alle decisioni giudiziarie, alle composizioni o ai provvedimenti provvisori emessi nel quadro delle predette procedure. Di conseguenza, tali decisioni giudiziarie, composizioni o provvedimenti sono reciprocamente riconosciuti tra l'Unione e il Regno Unito senza ulteriori formalità e, se necessario, devono essere eseguiti a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

6.2. Procedura principale aperta dopo la fine del periodo di transizione

Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non potrà più aprire procedure di insolvenza a norma del regolamento (UE) 2015/848.

Gli Stati membri dell'UE applicheranno il regolamento (UE) 2015/848 tenendo conto del fatto che il Regno Unito è un paese terzo al quale il regolamento non si applica.

Le procedure di insolvenza aperte nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione non saranno più riconosciute dagli Stati membri dell'UE a norma del regolamento (UE) 2015/848.

7. ALTRI ASPETTI

7.1. Documenti pubblici

L'accordo di recesso non affronta la questione del regolamento (UE) 2016/1191 relativo ai documenti pubblici⁴⁷.

Il regolamento (UE) 2016/1191 abolisce l'obbligo di legalizzazione e di apostille tra Stati membri per alcuni documenti pubblici (ad esempio, il certificato di nascita) e semplifica altre formalità. L'applicazione di detto regolamento non dipende dalla data del rilascio del documento pubblico da parte dell'autorità di uno Stato membro, ma dalla data di presentazione all'autorità dell'altro Stato membro. Pertanto, il regolamento non si applicherà più ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità del Regno Unito che saranno presentati alle autorità di uno Stato membro dell'UE dopo la fine del periodo di transizione, indipendentemente dalla data di rilascio e dal periodo di validità.

Dopo la fine del periodo di transizione tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito si applicherà la convenzione dell'Aia del 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (convenzione sull'apostille)⁴⁸.

⁴⁷ Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1).

⁴⁸ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41>. Tutti gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito a titolo individuale ne sono parti contraenti.

7.2. Patrocinio a spese dello Stato

A norma dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio che stabilisce norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere⁴⁹ si applica alle domande di patrocinio a spese dello Stato pervenute all'autorità di ricezione prima della fine del periodo di transizione.

Dopo la fine del periodo di transizione la direttiva 2003/8/CE non si applicherà più tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito.

Le materie disciplinate da detta direttiva non sono disciplinate da alcuno strumento di diritto internazionale⁵⁰. Pertanto, dopo la fine del periodo di transizione al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere si applicherà il diritto nazionale degli Stati membri dell'UE.

7.3. Mediazione

A norma dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso, la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale⁵¹ si applica se prima della fine del periodo di transizione le parti hanno concordato di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia, se il ricorso alla mediazione è stato ordinato da un organo giurisdizionale o se un organo giurisdizionale ha invitato le parti a ricorrere alla mediazione.

7.4. Portale europeo della giustizia

La Commissione fornisce informazioni sui sistemi giudiziari nazionali attraverso il portale europeo della giustizia⁵². Poiché le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'Unione, il portale europeo della giustizia conserverà fino alla fine del 2022 le informazioni relative al Regno Unito, compresi i moduli dinamici e le schede informative sul Regno Unito⁵³.

Il [portale europeo della giustizia](#) e il [sito web della Commissione sulla giustizia civile](#) riportano informazioni in materia di giustizia civile. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

⁴⁹ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

⁵⁰ L'accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria del 1977 disciplina alcune questioni pertinenti. <https://rm.coe.int/1680077322>. Tutti gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito a titolo individuale ne sono parti contraenti.

⁵¹ GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

⁵² <https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it>.

⁵³ Le informazioni saranno conservate a seguito di intese con il Regno Unito.

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e consumatori